

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4577 del 06/08/2025
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA FILTE S.P.A. INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI PRETRATTAMENTO (OPERAZIONI DI LAVAGGIO, IMBIANCHIMENTO, MERCERIZZAZIONE) O TINTURA DI FIBRE TESSILI, SITO IN VIA FERRARI N. 20, IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO (MO). (RIF. INT. N. 002578500361/109). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4765 del 06/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sei AGOSTO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA **FILTE S.P.A.**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI PRETRATTAMENTO (OPERAZIONI DI LAVAGGIO, IMBIANCHIMENTO, MERCERIZZAZIONE) O TINTURA DI FIBRE TESSILI, SITO IN VIA FERRARI N. 20, IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO (MO). (RIF. INT. N. 002578500361/109).

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la Determinazione Dirigenziale n.373 del 10/01/2025 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la Deliberazione di Giunta Regionale n.2124/2018;

richiamata la **Determinazione n. 147 del 17/09/2013** di Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta Filte S.p.A. avente sede legale in Via Ferrari n. 20, in Comune di Campogalliano (Mo), in qualità di gestore dell’installazione per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno (*punto 6.2 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.*), sito presso la sede legale;

richiamati i successivi atti di modifica non sostanziale AIA: **Det. n. 53 del 20/03/2014, Det. n. 1091 del 03/03/2017, Det. n. 6014 del 10/11/2017, Det. n. 1081 del 04/03/2022 e Det. n. 2039 del 20/04/2023;**

richiamate le **Determinazioni n. 1617 del 04/04/18 e n. 5123 del 05/10/18** di modifica generale delle AIA a seguito di aggiornamento normativo riguardante i controlli su suolo e sottosuolo ed acque sotterranee;

richiamata la **Det. n. 4045 del 08/08/2022** di modifica generale d'ufficio delle AIA a seguito di verifica normativa relativa agli autocontrolli;

richiamata la **Determina Dirigenziale n. 16336 del 26/07/2023** “LR 04/2018, ART.11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto ‘modifica dell’impianto di pretrattamento o tintura dei tessuti, localizzato nel Comune di Campogalliano (MO), presentato da Filte S.p.A.”, rilasciata dall’Area Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna con la quale è stato stabilito di escludere il progetto in questione dall’ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art.11, comma 1, della Legge Regionale 20 Aprile 2018, n.4. Il gestore nella domanda di modifica non sostanziale dell’AIA di futura presentazione, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni ambientali:

- “ 1. [...] si ritiene opportuno che in fase autorizzativa la ditta proponga l’abbassamento dei flussi di massa autorizzati ai camini sia nuovi, che esistenti mediante una riduzione dei limiti associati agli inquinanti PM_{10} , NO_2 e anche COV (in quanto precursori di particolato secondario), cercando di allinearsi verso i valori limite più bassi fra quelli previsti nelle specifiche tabelle riportate nel documento di riferimento sulle BAT, secondo quanto indicato dall’art.25 comma 1 del PAIR 2030;
2. [...] previo accordo con l’Amministrazione comunale, venga definito un progetto di potenziamento del verde pubblico sul territorio di Campogalliano quale, ad esempio, la piantumazione di aree verdi con essenze/specie in grado di interagire positivamente sulla qualità dell’aria, da presentare in fase autorizzativa”

richiamata la comunicazione di modifica non sostanziale dell’AIA presentata da Filte S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA “Osservatorio IPPC” in data 20/06/2025 (assunta agli atti con prot. n. 112388 del 20/06/2025), con la quale il gestore richiede le seguenti modifiche:

- a) l’installazione di una nuova rameuse (identificata con il numero 4), come da progetto autorizzato con determina screening, che utilizzerà camere termiche multiple le quali permetteranno non solo un’efficace rimozione dell’acqua dalle fibre ma anche, di effettuare trattamenti di stabilizzazione, termofissaggio e finissaggio. Il sistema di riscaldamento sarà costituito da 8 bruciatori a metano con fiamma modulante in camera di combustione, aventi complessivamente una potenza termica pari a 2000 kW. L’aria di processo verrà riscaldata attraverso il passaggio sulla camera di combustione ad alta vorticità e lo scambiatore di calore aria/fumi; la combustione del metano, quindi, avverrà in modo da non contaminare l’aria di processo.

Le emissioni prodotte da questa rameuse saranno convogliate in atmosfera secondo due modalità, in funzione della temperatura di trattamento, in particolare:

- i) le emissioni ad alta temperatura del termofissaggio saranno convogliate al camino associato al punto di emissione **E21** tramite un sistema di valvole a farfalla che permetterà di selezionare l’invio all’elettrofiltro. Pertanto, all’elettrofiltro E21 saranno collegate n.3 rameuse, invece, delle n.2 attuali. Considerato che l’elettrofiltro può supportare al massimo l’abbattimento dei fumi di n. 2 macchine, l’impianto sarà dotato di un sistema che permetterà l’invio al filtro delle emissioni provenienti al massimo da n.2 rameuse per volta, senza modificare la qualità dell’emissione già autorizzata;
- ii) le emissioni dei trattamenti termici diversi dal termofissaggio, sempre mediante attivazione del sistema a valvola, saranno convogliate in modo diretto a n.2 nuovi punti di emissione denominati **E22** ed **E23**;

- b) la dismissione della Rameuse Ciatti attualmente collegata ai punti di emissione in atmosfera E24 ed E27 ad oggi sospesi e la sostituzione con una nuova Rameuse (identificata con il n. 8) che sarà convogliata ad un unico camino, collegato al punto di emissione **E24**, mentre il punto di emissione E27 e relativi collegamenti saranno dismessi;
- c) l'installazione di un nuovo essiccatoio (Tumbler), come da progetto autorizzato con determina screening. Si tratta di una macchina modulare in continuo per l'asciugatura, vaporizzazione e tumbling del tessuto sia in aperto, che in corda. Il sistema di riscaldamento funziona a gas metano e ha una potenza massima pari a circa 550,1 kW. I circuiti di ricircolo ed estrazione dell'aria sono separati e ciò permette di decidere con esattezza la quantità d'aria da estrarre e, conseguentemente, determinare il rapporto tra aria ricircolata e aria esausta con conseguenti risparmi energetici. Le emissioni prodotte dall'essiccatoio verranno convogliate nel nuovo punto di emissione **E35** previo passaggio attraverso filtri a maglie metalliche che provvedono ad abbattere la peluria e a convogliarla verso un addensatore con funzione di compattazione;
- d) l'implementazione dell'attività di mercerizzo autonomo, come da progetto autorizzato con determina screening, al fine di svincolare tale attività dalla fase di tintura, effettuando la stessa come singola lavorazione a sé stante;
- e) la variazione agli interventi previsti per la ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue. L'azienda, come autorizzato con Det. n. 2039 del 20/04/2023, in data 03/01/2024 aveva iniziato gli interventi di revamping dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali ma, per questioni legate all'andamento del mercato ed al costo dell'opera, si è vista costretta a sospendere i lavori programmati e rivalutare la situazione. Pertanto, è stato commissionato a tecnici specializzati esterni uno studio geologico ambientale (Allegato 4 - Relazione illustrativa interventi impianto depurazione) volto:
 - ad eseguire un'indagine di accertamento preliminare dello stato di qualità del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee,
 - a verificare la presenza di un'eventuale contaminazione ambientale connessa all'attività svolta dalla ditta,
 - a verificare lo stato delle vasche facenti parte dell'impianto di depurazione acque, in particolare, le vasche di bilanciamento E1 ed E2.

Sulla base dei risultati ottenuti dalle indagini eseguite, escluso lo scenario di un potenziale inquinamento del sottosuolo ed escluso che il degrado delle pareti esterne delle vasche abbia conseguenze anche sulla tenuta idrostatica delle superfici interne delle stesse a contatto con i fanghi, è stato predisposto un nuovo programma di interventi che si intende eseguire sull'impianto di depurazione. Lo stesso è incentrato sul restauro della sola parte esterna fuori terra delle pareti delle vasche suddette, con considerevole riduzione dei tempi di intervento, che consisterà nelle consuete tecniche di ripristino del c.a. degradato (elencate nell'Allegato 4 suddetto). In linea di massima, si prospettano i seguenti tempi dell'intervento:

- agosto 2025 (durante fermo produzione): rimozione delle strutture metalliche accessorie e dei circuiti idraulici abbandonati, spostamento temporaneo linee elettriche e tubazioni idrauliche attive;
- settembre-ottobre 2025: ricostruzione/restauro delle pareti fuori terra delle vasche;
- novembre 2025: ripristino degli impianti elettrici e meccanici, ricollocazione strutture metalliche di servizio;
- conclusione dell'intervento prevista entro l'anno in corso.

Si è continuato a mantenere in essere l'esecuzione con cadenza mensile delle analisi di autocontrollo sullo scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura, come prescritto per la fase 1 di revamping e gli esiti hanno sempre dimostrato il rispetto dei limiti previsti.

Nella domanda di modifica non sostanziale suddetta, inoltre, il gestore specifica che:

1. le modifiche in progetto non cambiano la *capacità massima* autorizzata in quanto la potenzialità di trattamento non dipende dalla capacità di termofissaggio o asciugatura dei tessuti. Anche l'introduzione del mercerizzo, svincolato dalla tintura, non andrà a modificare la capacità massima di trattamento dell'impianto perché per poter effettuare questo servizio, parte della risorsa idrica prelevabile e parte degli spazi e delle strutture attualmente destinate al flusso della tintura verranno "dirottate" al mercerizzo autonomo. Se nell'arco di una giornata lavorativa non viene effettuato il mercerizzo autonomo, la massima potenzialità di trattamento dell'impianto sarà interamente destinata alla tintura. Allo stato di progetto, quindi, si prevede di mantenere una capacità massima di trattamento pari a 20 ton/giorno, di cui al massimo 10 ton/giorno di mercerizzo autonomo, se richiesto;
2. relativamente alle *emissioni in atmosfera*:
 - a. viene modificata la dicitura per punto di emissione **E21** a cui saranno collegate n.3 rameuse (rameuse n.1, rameuse n.2 e rameuse n.4) di cui solo n. 2 potranno andare contemporaneamente. Per tale punto è proposta una riduzione del limite di concentrazione dell'inquinante materiale particolato da 10 a 8 mg/Nmc e del limite di concentrazione delle COT da 50 a 38 mg/Nmc, restano invariati i restanti parametri;
 - b. sono aggiunti i punti di emissione **E22** ed **E23** associati alla Rameuse 4 quando effettua trattamenti diversi dal termofissaggio ad alte temperature. Per ognuno di tali punti sono proposte le seguenti caratteristiche: portata di 14.250 Nmc/h per E22 e di 13.290 Nmc/h per E23 e per entrambi, durata di 24 h/g, 9 m di altezza, limiti di 8 mg/Nmc per materiale particolato (invece, di 10 mg/Nmc dello screening) e 40 mg/Nmc per COT (invece, di 50 mg/Nmc dello screening);
 - c. al punto di emissione **E24** viene collegata la nuova rameuse n. 8 e per il punto di emissione sono richieste le seguenti caratteristiche: portata di 14.000 Nmc/h, durata di 24 h/g ed altezza di 9 m, mentre sono proposti limiti di 6 mg/Nmc per materiale particolato (invece, di 10 mg/Nmc del vecchio punto) e 30 mg/Nmc per COT (invece, di 50 mg/Nmc del vecchio punto). Inoltre, come già specificato, viene eliminato il punto di emissione **E27** avente portata di 1.700 Nmc/h, al quale erano associati i medesimi inquinanti;
 - d. viene aggiunto il punto di emissione **E35** associato all'essiccatoio Tumbler per il quale sono proposte le seguenti caratteristiche: portata di 7.670 Nmc/h, durata di 24 h/g, altezza 10,5 m e limite di 5 mg/Nmc per materiale particolato (come da proposta di screening);
 - e. al fine di mitigare l'incremento del flusso di massa degli inquinanti polveri e COV, in aggiunta alle proposte di riduzione sopra riportate per i punti nuovi e/o modificati e sulla base dei valori riscontrati negli autocontrolli prescritti per le emissioni in atmosfera già autorizzate, per la compensazione dei flussi è stato proposto il seguente piano di riduzione dei limiti di concentrazione autorizzati:
 - per i punti di emissione E1, E3, E5 ed E6 una riduzione della concentrazione dell'inquinante materiale particolato da 5 a 4 mg/Nmc;
 - per i punti di emissione E11 ed E12 una riduzione della concentrazione dell'inquinante materiale particolato da 10 a 6 mg/Nmc e delle COV da 50 a 35 mg/Nmc;
 - per il punto di emissione E31 una riduzione della concentrazione dell'inquinante COV da 50 a 35 mg/Nm;
3. relativamente alle *emissioni odorigene*, gli interventi in progetto non modificheranno il quadro delle emissioni che possono contenere sostanze odorigene; infatti, il collegamento della nuova rameuse n.4 all'elettrofiltro E21 (in aggiunta alle rameuse n.1 e 2) non modificherà la quantità e la qualità dell'emissione, poichè, l'impianto sarà dotato di un sistema che permetterà l'invio al filtro delle emissioni al massimo di 2 rameuse per volta. I fumi caldi in uscita dalle rameuse

sono già raccolti e convogliati all'impianto di abbattimento, dove vengono prima raffreddati, grazie al passaggio in scambiatori di calore ad acqua fredda e, poi, sono depurati mediante elettrofiltri. La nebbia oleosa carica di inquinanti (COV) precipita e viene raccolta in apposite bacinelle poste alla base dell'impianto e, poi, è convogliata per gravità ad un decantatore. inoltre, come ulteriore misura di controllo delle emissioni odorigene, la ditta ha adottato una procedura che permette di risalire di volta in volta al tipo di produzione in essere in caso di segnalazioni da parte dei residenti nelle aree limitrofe;

4. per quanto riguarda i *prelievi idrici*, le modifiche in progetto non determineranno un aumento dei consumi idrici rispetto all'attuale, infatti, i nuovi macchinari (rameuse e nuovo essiccatoio) non richiedono utilizzo di acqua e l'attività di mercerizzo autonomo non andrà ad aumentare gli attuali consumi, poiché, tale trattamento viene già effettuato in serie alla tintura. Analogamente ai consumi idrici, per effetto delle modifiche in progetto non si prevede alcun aumento anche per i *volumi di acque scaricate*;
5. dal punto di vista delle *emissioni sonore*, come già riportato nella valutazione di impatto acustico previsionale allegata all'istanza di screening, in virtù degli scarsi contributi parziali derivanti dalle nuove sorgenti sonore, anche per il punto al confine P7 (unico punto interessato dalla presenza delle nuove sorgenti) vi sarà il pieno rispetto del limite di zona prevista dalla classificazione acustica del comune di Campogalliano;
6. per quanto riguarda i *rifiuti* prodotti le lavorazioni aggiuntive non comporteranno variazioni quantitative e qualitative ;
7. in relazione ai *consumi energetici*, le modifiche in progetto non determineranno un aumento dei consumi energetici in ragione della maggiore efficienza energetica dei macchinari di nuova introduzione (rameuse ed essiccatoio);

Infine, all'interno della domanda di modifica non sostanziale AIA sono forniti alcuni chiarimenti correlati:

- al "pre-trattamento" delle acque utilizzate in produzione,
- alle acque di scarico generate dagli impianti di "pre-trattamento" e dall'impianto di abbattimento ad umido di cui all'emissione E4
- alle caratteristiche dell'impianto di depurazione delle acque reflue (funzionamento e dimensionamento delle vasche costituenti l'impianto.

ed allegati, oltre ai documenti già citati, anche le planimetrie aggiornate delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici ed i risultati delle analisi chimiche di laboratorio eseguite in ambito dello studio commissionato.

verificato che in data 19/06/2025 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale";

richiamato il contributo tecnico del Servizio Territoriale ARPAE di Modena - Unità Presidio Territoriale di Carpi, assunto agli atti della scrivente con prot. n. 122950 del 08/07/2025, nel quale viene espresso parere favorevole con prescrizioni alle modifiche richieste, le quali sono recepite e riportate nel presente atto di modifica AIA e relativo allegato;

considerato che la caldaia associata al punto di emissione E26 è un impianto ad uso civile avente potenzialità inferiore a 3MW ed il punto di emissione E30 è collegato ad un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio, funzionante solo in caso di emergenza, non si ritiene necessario autorizzare espressamente tali punti che, pertanto, saranno eliminati dal quadro delle emissioni autorizzate e ne sarà riportata solo la descrizione;

preso atto dell'eliminazione del punto di emissione E27;

considerato che ai punti di emissione E1 ed E3 sono associati medi impianti termici ad uso industriale, alimentati a metano, avete potenzialità > 5 MW h, come previsto dalla normativa, per gli stessi già a far data dal 01/01/2025 il gestore per l'inquinante NOx deve rispettare il limite di 200 mg/Nmc; pertanto, nel quadro delle emissioni autorizzate sarà inserito tale valore;

preso atto che, a seguito delle compensazioni proposte dal gestore per materiale particellare e COT (come prescritto da screening) e della riduzione del limite di concentrazione degli NOx associato alle caldaie per adeguamento normativo, si ottiene:

- saldo zero per i flussi di massa associati a materiale particellare e COT;
- rispetto al quadro autorizzato delle emissioni, una riduzione di circa il 43 % del flusso di massa associato agli NOx (ulteriormente diminuito se si considera che le caldaie non hanno funzionamento contemporaneo);

raggiungendo e migliorando, pertanto, l'obiettivo di riduzione e compensazione richiesto con Determina di screening, anche senza gli interventi compensativi di piantumazione;

verificato, inoltre, che i limiti di concentrazione proposti dal gestore per l'inquinante COT rientrano all'interno del range o sono uguali al limite massimo (40 mg/Nmc) previsto per il relativo BATAel di cui alla BAT 26 - Tab. 1.5 ad eccezione dei punti di emissione E18, E19 ed E20 che, però, entrano in funzione solo in caso di emergenza, pertanto, la variazione del limite di concentrazione delle COT associato a tali punti sarà valutato nell'ambito del procedimento di Rinnovo e riesame in corso;

valutato necessario:

- che per il punto di emissione E21 il gestore comunichi la data di messa in esercizio e messa a regime del punto nella nuova configurazione e con la rameuse 4 in funzione effettui analisi in triplo per portata ed inquinanti;
- che per i punti di emissione E22, E23, E24 ed E35 associati a nuovi impianti il gestore effettui comunicazione di messa in esercizio ed analisi in triplo per portata ed inquinanti alla messa a regime degli impianti ed esegua un autocontrollo annuale per portata ed inquinati;
- che per i punti di emissioni, diversi dai precedenti, ai quali vengono ridotti i limiti degli inquinanti autorizzati (sia per adeguamento normativo, che in via volontaria per compensazione dei flussi di massa) il gestore successivamente al rilascio del presente atto, effettui un autocontrollo straordinario per portata ed inquinanti;
- aggiornare le prescrizioni per l'esenzione dell'autocontrollo per i punti di emissione associati agli sfiati dei silos di stoccaggio sali E28 ed E29;

ritenuto opportuno aggiornare le prescrizioni relative ai metodi di prelievo ed analisi, a guasti e anomalie, agli autocontrolli della sezione D2.4 dell'Allegato I dell'AIA facendo riferimento al documento ARPAE Istruzione Operativa I85006/ER, Rev. del 19/04/2022 "*Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*", aggiornato in base alla normativa vigente;

preso atto delle motivazioni addotte dal gestore in merito all'impossibilità di attuare il revamping dell'impianto di depurazione reflui aziendali autorizzato con Det. n. 2039 del 20/04/2023, valutato quanto riportato nell'"*Allegato n. 4 - Relazione illustrativa interventi impianto depurazione*" e gli esiti delle verifiche condotte in ambito dello studio commissionato, si ritiene che che, nel breve termine, l'alternativa proposta al progetto di revamping (interventi di ripristino sulle pareti esterne fuori terra delle n.2 vasche di bilanciamento) possa essere comunque un intervento di miglioramento per la riqualificazione strutturale delle vasche di trattamento, volto a migliorarne la tenuta, prevenendo cedimenti e/o perdite di acque reflue. S'invita in ogni caso il gestore, anche alla luce degli esiti della verifica periodica di efficienza degli elementi costituenti il depuratore, di valutare nel medio-lungo termine la possibilità di effettuare, in parte, o tutti gli interventi autorizzati

in aprile 2023, o interventi alternativi che garantiscano le medesime performance del progetto di revamping inizialmente proposto.

In merito agli interventi proposti si ritiene necessario che il gestore nelle tempistiche indicate nell'allegato al presente atto di modifica:

1. comunichi la **data di conclusione di tutti i lavori effettuati i quali, in ogni caso, dovranno essere effettuati entro fine anno 2025;**
2. presenti una **relazione conclusiva di as-built** dei lavori eseguiti che attesti che le opere realizzate sono conformi al progetto approvato, evidenziando eventuali piccole differenze rispetto a quanto autorizzato (modifiche "significative" dal punto di vista degli impianti presenti e/o degli impatti dovranno, invece, seguire la prevista procedura amministrativa);
3. continui ad effettuare con frequenza mensile gli autocontrolli allo scarico aziendale dei reflui industriali;
4. provveda a mettere in atto le azioni di tutela già prescritte in Det. n. 2093/2023 in caso di problematiche legate al depuratore che possano comportare una variazione nell'andamento quali-quantitativo delle acque reflue industriali scaricate;

considerato, inoltre, che nel contributo tecnico del Servizio Territoriale ARPAE di Modena - Unità Presidio Territoriale di Carpi sopra richiamato viene anche riportato che *"durante la visita ispettiva programmata condotta nel 2025 è stato evidenziata al gestore la necessità di valutare un posizionamento diverso del pozzetto d'ispezione preposto al controllo fiscale dei reflui scaricati, in quanto l'attuale pozzetto P1 risulta costituito da una griglia situata in una zona ad altezza piano campagna che raccoglie anche le acque di dilavamento dei piazzali. Tale condizione non si ritiene idonea ai fini del campionamento, pertanto, si propone di individuare un pozzetto alternativo che raccolga solamente le acque reflue industriali prima dell'immissione in P.F."*; si ritiene necessario che il gestore sempre nelle tempistiche indicate nell'allegato al presente atto presenti planimetria aggiornata delle reti idriche in cui sia individuato il pozzetto di campionamento richiesto;

preso atto:

- dell'implementazione dell'attività di mercerizzo autonomo, il quale non andrà ad incrementare la capacità massima produttiva autorizzata;
- che le modifiche proposte non dovrebbero determinare un aumento delle emissioni odorigene associate all'attività svolta;
- che le modifiche richieste non avranno impatti sul clima acustico attuale, miglioreranno le performance energetiche e non andranno ad aumentare i rifiuti prodotti;
- dei chiarimenti correlati al pre-trattamento delle acque utilizzate in produzione, relativi scarichi ed alle caratteristiche dell'impianto di depurazione delle acque reflue;

considerato che è in corso d'istruttoria il procedimento sia di Rinnovo AIA, che di Riesame a seguito della pubblicazione delle BATC di Settore approvate con Decisione di Esecuzione (UE) n. 2022/2508 del 9 dicembre 2022 (pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 20/12/2012) e che, pertanto, ci si riserva di aggiornare la descrizione del ciclo produttivo aziendale, la descrizione degli impatti associati allo stesso, degli impianti di trattamento acque in ingresso e reflui in uscita, di approfondire e valutare ulteriormente alcuni aspetti e limiti/condizioni da inserire in AIA, in ambito di tale procedimento;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n.111/2024 di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna;
- la D.D.G. Arpae n.100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla Dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/03/2025 di conferimento alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 16 luglio 2025 di conferimento all'Ing. Paolo Ferrecchi dell'incarico ad Interim di Direttore Generale di Arpae;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022 il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n.163 del 22/12/2022;
- le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

la Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena con **Determinazione n. 147 del 17/09/2013 e s.m.** alla Ditta Filte S.p.A. avente sede legale in Via Ferrari n. 20, in Comune di Campogalliano (Mo), in qualità di gestore dell'installazione per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili (punto 6.2 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.), sito presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:
 - a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 20/06/2025 tramite il Portale Regionale "Osservatorio IPPC", assunte agli atti con prot. n. 112388 del 20/06/2025;
 - b) le **Sezioni prescrittive D2.2, D2.4 e D3.1.5 dell'Allegato I** dell'AIA sono sostituite con le sezioni riportate nell'allegato al presente atto di modifica;
- di stabilire che il presente provvedimento **ha la medesima validità della Determinazione n. 147 del 17/09/2013 e ss.mm.**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la **Determinazione n. 147 del 17/09/2013 e ss.mm.**, per quanto non modificato dal presente atto;

- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Filte S.p.A. ed Comune di Campogalliano, per il tramite del SUAP per le Attività Produttive dell'Unione Terre d'Argine;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 9 pagine e n. 1 Allegato.

ALLEGATO: ALLEGATO 6^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA DITTA FILTE S.P.A.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

ALLEGATO 6^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA DITTA FILTE S.P.A.

- Rif. int. N. 002578500361/109
- sede legale e sede produttiva in via Ferrari n.20 in comune di Campogalliano (MO);
- attività per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno (punto 6.2 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.).

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'impianto è tenuto a presentare all'**ARPAE di Modena e Comune di Campogalliano annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - i dati relativi al piano di monitoraggio: i dati dell'anno vanno riepilogati e commentati in modo approfondito confrontandoli con i dati storici. In caso di dati anomali rispetto alle serie storiche, dovrà essere elaborato un breve commento di correlazione con le attività presenti nell'area al momento del monitoraggio;
 - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
 - documentazione attestante l'eventuale ottenimento o mantenimento di sistemi di gestione ambientali certificati (UNI EN ISO 14001 e/o registrazione EMAS secondo regolamento CE n° 761/2001).

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile in accordo con la Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano **le sanzioni previste dall'art. 29-quattordecies comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) all'ARPAE di Modena, al Comune di Campogalliano (MO). Tali modifiche saranno valutate dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) - ARPAE di Modena ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. Il SAC - ARPAE di Modena, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.

3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, informa l'ARPAE di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in *materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della *normativa in materia di valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della *normativa in materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base

ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.

4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena e Comune interessato in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena **entro 24 ore dall'accertamento**. I superamenti dei valori limite emissivi autorizzati potranno essere suscettibili di sanzioni secondo l'art. 29-quattordices comma 3 e comma 4 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06;
6. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'ARPAE di Modena.
7. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria **l'integrazione del Piano di Monitoraggio programmando specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Pertanto, il gestore deve **trasmettere ad Arpae di Modena, entro la scadenza disposta dalla Regione Emilia Romagna con apposito atto, una proposta di monitoraggio** in tal senso. In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di modifica non sostanziale dell'AIA);
8. il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", di cui all'art. 29-ter comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo o acque sotterranee;
9. il gestore **entro il 15/10/2025** deve inviare ad Arpae di Modena, Comune di Campogalliano ed AIMAG S.p.A. una planimetria aggiornata delle reti idriche in cui sia individuato idoneo pozzetto di campionamento fiscale in cui confluiscono unicamente i reflui industriali, in quanto l'attuale pozzetto P1 risulta costituito da una griglia situata in una zona ad altezza piano campagna che raccoglie anche le acque di dilavamento dei piazzali;
10. il gestore in merito agli interventi autorizzati di ripristino delle n. 2 vasche di bilanciamento del depuratore deve:
 - a. trasmettere ad Arpae di Modena, Comune di Campogalliano (MO) ed AIMAG S.p.A, **con almeno 5 giorni di anticipo, la data di conclusione di tutti i lavori effettuati i quali, in ogni caso, non dovranno protrarsi dopo il termine massimo del 31/12/2025;**

- b. **entro 60 giorni dalla data di fine lavori comunicata** trasmettere ad Arpae di Modena, Comune di Campogalliano (MO) ed AIMAG S.p.A **relazione conclusiva di as-built** dei lavori eseguiti che attesti che le opere realizzate sono conformi al progetto approvato, evidenziando eventuali piccole differenze rispetto a quanto autorizzato (modifiche “significative” dal punto di vista degli impianti presenti e/o degli impatti dovranno, invece, seguire la prevista procedura amministrativa);
- c. comunicare tempestivamente ad Arpae di Modena, Comune di Campogalliano (MO) ed AIMAG S.p.A qualunque attività di manutenzione non direttamente associata agli interventi di ripristino autorizzati e qualunque evento estemporaneo che potrebbe comportare anche solo potenzialmente variazioni nella quantità e qualità delle acque di scarico dell’impianto;
- d. evitare, durante tutto il periodo degli interventi, il più possibile sversamenti e/o percolamenti tali da dare origine a imbrattamenti delle pavimentazioni delle aree esterne;
- e. continuare ad effettuare per lo scarico S1 dei reflui industriali in pubblica fognatura autocontrolli con cadenza mensile, sino alla fine degli interventi di ripristino. Gli inquinanti da ricercare sono quelli associati allo screening analitico parziale indicati alla sezione 3.1.6 “*Monitoraggio e Controllo Emissioni in acqua*” dell’Allegato I. I risultati degli autocontrolli dovranno essere inviati **entro 20 giorni dall’effettuazione di ogni campionamento** ad Arpae di Modena, Comune di Campogalliano e gestore del S.I.I. (Aimag S.p.A.). Nel caso in cui dovessero emergere, in occasione dei campionamenti periodici comunque effettuati dal gestore del S.I.I. o nel corso di autocontrolli effettuati dalla stessa Ditta, superamenti rispetto ai limiti prescritti, dovranno essere attuate tempestivamente le necessarie iniziative correttive. Nell’eventualità descritta potrà essere richiesta dal Gestore del S.I.I. limitazione dei volumi scaricati fino all’attuazione delle misure necessarie a garantire il rispetto dei limiti previsti;
- f. nell’eventualità in cui per cause fortuite e non prevedibili si dovessero verificare problematiche legate al depuratore terminale di Carpi capoluogo e/o alla gestione delle infrastrutture del tratto del sistema fognario afferente allo stesso, sospendere lo scarico in fognatura nel più breve tempo possibile a partire dal momento della comunicazione dell’Ente gestore della fognatura, gestendo eventualmente i reflui industriali come rifiuti. Il gestore del Servizio Idrico Integrato, successivamente alla ripresa del corretto funzionamento delle infrastrutture fognario-depurative, potrà consentire la ripresa dello scarico allo stabilimento di Filte S.p.A. in modo tale da non provocare, per quanto possibile, pregiudizio all’attività produttiva della ditta.

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 – caldaia produzione vapore BONO (9.304 kW)	PUNTO DI EMISSIONE E3 – caldaia produzione vapore BONO (10.465 kW) (&)	PUNTO DI EMISSIONE E4 – Cisterne stoccaggio acidi e basi
Messa a regime	(*)	(*)	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	5.500	5.800	4.650
Altezza minima (m)	9	11	9
Durata (h/g)	24	24 (&)	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	4 (°)	4 (°)	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	200 (°)	200 (°)	-

Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	35 (°) (**)	35 (°) (**)	-
Sostanze Alcaline (mg/Nm ³)	-	-	(#)
Acido Acetico (mg/Nm ³)	-	-	(#)
Impianto di depurazione	-	-	Abbattitore a Umido
Frequenza autocontrollo	Annuale portata, polveri ed NO _x	Annuale portata, polveri ed NO _x	-

(&) impianto termico associato ad E3 da attivare saltuariamente, in alternativa alla caldaia principale associata al punto di emissione E1;

(*) rif. prescrizione n. 7

(°) i valori di emissione sono riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano

(#) inquinanti ritenuti poco significativi perciò derogato l'autocontrollo

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E5 – Essiccamento (essiccatoio Obermayer)	PUNTO DI EMISSIONE E6 – Essiccamento (essiccatoio Obermayer)	PUNTO DI EMISSIONE E11 – termofissaggio (Rameuse 6)	PUNTO DI EMISSIONE E12 – termofissaggio (Rameuse 5)
Messa a regime	(*)	(*)	(*)	(*)
Portata massima (Nm ³ /h)	14.600	10.700	18.000	16.500
Altezza minima (m)	9	9	9	9
Durata (h/g)	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	4	4	6	6
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano (mg/Nm ³)	-	-	35	35
Impianto di depurazione	Filtro a maglie metalliche	Filtro a maglie metalliche	-	-
Frequenza autocontrollo	Annuale portata e polveri	Annuale portata e polveri	Annuale portata, polveri e COT	Annuale portata, polveri e COT

(*) rif. prescrizione n. 7

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E18 – termofissaggio (Rameuse 2)	PUNTO DI EMISSIONE E19 – termofissaggio (Rameuse 2)	PUNTO DI EMISSIONE E20 – termofissaggio (Rameuse 1)	PUNTO DI EMISSIONE E21 – termofissaggio (Rameuse 1 - 2 - 4) (°)
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	(*)
Portata massima (Nm ³ /h)	7.500	11.500	16.500	19.000
Altezza minima (m)	9	9	12	9
Durata (h/g)	24 (in funzione solo in caso di emergenza dovuta a malfunzionamento / rottura di E21)	24 (in funzione solo in caso di emergenza dovuta a malfunzionamento / rottura di E21)	24 (in funzione solo in caso di emergenza dovuta a malfunzionamento / rottura di E21)	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	10	10	10	8
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano (mg/Nm ³)	50	50	50	38

Impianto di depurazione	-	-	-	Elettrofiltro (#)
Frequenza autocontrollo	(§)	(§)	(§)	Annuale portata, polveri e COT

(*) rif. prescrizioni n. 3, 4 e 5

(°) solo n.2 delle 3 Rameuse possono funzionare contemporaneamente

(#) elettrofiltro a secco di tipo catalitico recuperativo di ossidazione COV

(§) autocontrollo per portata, polveri e COT da effettuare solamente nel caso si verifichi un malfunzionamento / rottura di E21 e tali emissioni entrino in funzione per periodi di oltre 7 giorni

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E22 – Rameuse 4 Unitech (trattamenti diversi dal termofissaggio ad alte temperature)	PUNTO DI EMISSIONE E23 – Rameuse 4 Unitech (trattamenti diversi dal termofissaggio ad alte temperature)	PUNTO DI EMISSIONE E24 – termofissaggio (Rameuse 8 Ciatti)	PUNTO DI EMISSIONE E28 – Stoccaggio Sali	PUNTO DI EMISSIONE E29 – Stoccaggio Sali
Messa a regime	(*)	(*)	(*)	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	14.520	13.290	14.000	50	50
Altezza minima (m)	9	9	9	10,6	12
Durata (h/g)	24	24	24	Saltuaria	Saltuaria
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	8	8	6	20	20
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano (mg/Nm ³)	40	40	30	-	-
Impianto di depurazione	-	-	-	Filtri a tessuto	Filtri a tessuto
Frequenza autocontrollo	Annuale portata, polveri e COT	Annuale portata, polveri e COT	Annuale portata, polveri e COT	Verifica Semestrale stato efficienza filtri	Verifica Semestrale stato efficienza filtri

(*) rif. prescrizioni n. 3, 4 e 5

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E31 – Mercerizzo (n.4 cappe su vasca di neutralizzazione)	PUNTO DI EMISSIONE E32 – Vaporizzo	PUNTO DI EMISSIONE E33 – Vaporizzo	PUNTO DI EMISSIONE E34 – Vaporizzo	PUNTO DI EMISSIONE E35 – Essiccatoio Tumbler Pentek
Messa a regime	(*)	A regime	A regime	A regime	(**)
Portata massima (Nm ³ /h)	10.000	3.900	3.900	3.900	7.670
Altezza minima (m)	10,5	9,7	9,7	9,7	10,5
Durata (h/g)	16	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	-	-	-	-	5
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	35	-	-	-	-
Impianto di depurazione	-	-	-	-	Filtro a maglie metalliche
Frequenza autocontrollo	Annuale portata e COT	-	-	-	Annuale portata e polveri

(*) rif. prescrizione n. 7

(**) rif. prescrizioni n. 3, 4 e 5

Inoltre, sono presenti una caldaia ad uso civile per il riscaldamento uffici avente potenzialità < 3 MWh ed un gruppo elettrogeno, alimentato a gasolio, funzionante solo in caso di emergenza associati rispettivamente ai punti di emissione E26 ed E30.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;

- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas** e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 (comma 9): "...*Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...*La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione*", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il

campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente:

Parametro/inquinante	Metodi di misura
<i>Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	UNI EN 15259:2008
<i>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</i>	- UNI EN ISO 16911-1: 2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) - UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
<i>Ossigeno (O₂)</i>	- UNI EN 14789:2017 (*) - ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
<i>Umidità – Vapore acqueo (H₂O)</i>	UNI EN 14790:2017 (*)
<i>Polveri totali (PTS) o materiale particellare</i>	- UNI EN 13284-1:2017 (*) - UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) - ISO 9096:2017 (per concentrazioni >20 mg/m3)
<i>Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)</i>	UNI EN 12619:2013 (*)
<i>Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano</i>	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
<i>Ossidi di Azoto (NO_x) espressi come NO₂</i>	- UNI EN 14792:2017 (*) - ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) - ISO 10849 (metodo di misura automatico) - Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
<i>Ossidi di Zolfo (SO_x) espressi come SO₂</i>	- UNI EN 14791:2017 (*) - UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) - ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
<i>Sostanze Alcaline (mg/Nm³)</i>	- Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
<i>Acido Acetico (mg/Nm³)</i>	- NIOSH 1603 (Acido Acetico); - Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
<i>Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni</i>	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui

l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *"Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento"* dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E21** nella nuova configurazione, **E22, E23, E24 ed E35**) con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Campogalliano (MO).
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Campogalliano (MO) **i dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero, i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati**; in particolare:
 - relativamente al punto di emissione **E21** nella nuova configurazione e con la rameuse 4 in funzione, **E22, E23, E24 ed E35** portata ed inquinanti autorizzati su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

5. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

7. Il gestore, relativamente ai punti di emissione per i quali vengono ridotti i limiti degli inquinanti autorizzati (E1, E3, E5, E6, E11, E12, E31) entro 60 giorni dal rilascio del presente atto dovrà:
- effettuare un autocontrollo straordinario per portata ed inquinanti;
 - inviare i risultati delle analisi a mezzo di PEC all'ARPAE di Modena ed al Comune di Campogalliano.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di Controllo, per tutta la durata della presente AIA (e comunque almeno per tre anni). Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
9. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale.
10. È concessa l'**esenzione dall'obbligo di installazione del misuratore di pressione differenziale per i punti di emissione E28 ed E29** (corrispondenti agli sfiati Silos Stoccaggio Sali) alle seguenti condizioni:
- a) l'accesso ai punti di emissione e alla struttura e deve essere garantito in sicurezza all'Ente di Controllo, anche in assenza di strutture fisse;
 - b) i limiti di emissione fissati nella presente autorizzazione hanno valore fiscale e qualora non fosse rispettato il requisito di stazionarietà ed uniformità necessario alla esecuzione delle misure e campionamenti, il giudizio in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di ARPAE;
 - c) per i filtri di cui alle emissioni citate devono essere individuati, nelle condizioni di maggior efficienza, un ΔP caratteristico che dovrà essere annotato sullo strumento; la lettura del pressostato deve essere facilmente accessibile e visibile al personale addetto durante le fasi di carico/scarico del silos. Ad ogni anomala variazione del valore di ΔP devono essere assunte immediate misure volte alla verifica dell'efficienza del filtro (ispezioni visive) o, in casi estremi, la Ditta provvederà fermate impiantistiche per le manutenzioni del caso (sostituzione moduli filtranti, ...);
 - d) con periodicità almeno semestrale la Ditta deve eseguire ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza del filtro non soggetto ad obbligo di autocontrollo. I risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti da società esterna alla Ditta sul Registro degli autocontrolli;

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

11. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non

garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

12. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:
 - il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;
 - il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Il Gestore deve **mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per tutta la durata della presente AIA (e comunque almeno per tre anni).**

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

13. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della presente AIA (e comunque almeno per tre anni).
14. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo

presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni; la data di fermata deve inoltre essere annotata su apposito registro.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

ALTRE PRESCRIZIONI

15. Le tipologie dei materiali sottoposti al trattamento di termofissaggio nelle rameuse e le temperature di esercizio devono essere annotate sul registro interno aziendale in modo che, in caso di segnalazioni per odori molesti, si possa risalire al tipo di lavorazione effettuata in quel momento.
16. In caso di frequenti segnalazioni dovute ad emissioni odorigene sviluppate durante le lavorazioni aziendali, in base ai monitoraggi eseguiti dall'azienda e dai controlli a camino eseguiti dal PTR Emissioni Industriali di Arpae si può prevedere l'adozione di sistemi di trattamento degli inquinanti.
17. Nel report annuale, oltre ai risultati degli autocontrolli eseguiti alle emissioni convogliate in atmosfera, l'azienda dovrà specificare il tipo di tessuto che era in lavorazione al momento del prelievo a camino.
18. La vasca associata al 2^a passaggio di mercerizzo, avente temperatura pari a 75° e priva di aspirazione, deve essere mantenuta chiusa con coperchio.
19. Per l'emissione E21 dovrà essere previsto il funzionamento contemporaneo al massimo di due Rameuse.
20. Le emissioni della Rameuse 4 dovranno essere convogliate in atmosfera secondo due modalità, in funzione della temperatura di trattamento:
 - al camino esistente E21 tramite un sistema di valvole a farfalla che permetterà di selezionare l'invio all'elettrofiltro per le emissioni ad alte temperature del termofissaggio;
 - ai nuovi camini E22 ed E23 in modo diretto, per le emissioni dei trattamenti termici diversi dal termofissaggio;
21. il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.

D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Portata dell'emissione e Concentrazione degli inquinanti	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	secondo le frequenze indicate al precedente punto 1 della Sezione D2.4	<i>Biennale</i> Verifica documentale: in sede d'ispezione Campionamento: una emissione tra quelle soggette ad autocontrollo	cartacea su rapporti di prova e registro autocontrolli	annuale
Verifica stato conservazione ed efficienza filtri a tessuto esenti da obbligo di misuratore di Δp (E28, E29)	verifica effettuata da ditta esterna	Semestrale	<i>Biennale</i> Verifica documentale in sede d'ispezione	Registro autocontrolli	annuale
Sistema di controllo di funzionamento degli impianti di abbattimento (E4)	controllo visivo attraverso lettura dello strumento (valvola ON-OFF)	giornaliera	Verifica in sede d'ispezione	-	-

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 14 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.